REGOLAMENTO (CEE) N. 598/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 81 dell'atto di adesione assoggetta a detto meccanismo le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile; che un frumento tenero cui è stato applicato uno dei metodi di trattamento definiti dal regolamento (CEE) n. 575/86 della Commissione [2] non è soggetto a tale meccanismo;

considerando che l'articolo 84 dell'atto ha fissato per il 1986 una quantità «obiettivo» per le importazioni in Spagna di detto cereale in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed ha previsto un ritmo di aumento di tale quantità del 15 % all'anno negli anni successivi; che è opportuno fissare con precisione i quantitativi per gli anni 1987-1989; che, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime «del meccanismo complementare applicabile agli scambi» è opportuno precisare la parte non utilizzata della quantità «obiettivo» che, nel corso di un anno, nun può essere riportata sull'anno successivo;

considerando che ai fini di una buona gestione i quantiativi per i quali si possono rilasciare dei titoli «MCS» nel corso di un mese devono essere limitati;

considerando che, per evitare speculazioni nelle richieste di titoli MCS, la durata di validità di questi ultimi deve essere limitata a un periodo relativamente breve e sufficiente per realizzare le operazioni d'importazione in condizioni normali; che il rispetto dell'impegno del destinatario del titolo del meccanismo complementare applicabile agli scambi può essere garantito dalla costituzione di una garanzia;

considerando che, sulla base, da una parte, delle previsioni disponibili di produzione e di consumo di frumento tenero panificabile in Spagna o nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e, dall'altra, dell'auspicabile ritmo di espansione degli scambi, è opportuno fissare il massimale indicativo di cui all'articolo 83 dell'atto a un livello che consenta un'evoluzione armoniosa del commercio intracomunitario fino al termine del 1986; che tale obiettivo può essere raggiunto fissando il massimale indicativo al livello della quantità «obiettivo»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi, appresso denominato «MCS», previsto agli articoli 81 e seguenti dell'atto di adesione, è considerato come frumento tenero panificabile il frumento tenero che non ha subito un trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 575/86.

Articolo 2

Per il periodo compreso fino al 31 dicembre 1989:

1. la quantità «obiettivo» di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione è fissata a:

   175 000 t per l'anno 1986

   201 250 t per l'anno 1987

   231 438 t per l'anno 1988

   266 154 t per l'anno 1989.

2. Titoli «meccanismo complementare applicabile agli scambi» non possono essere rilasciati nel corso di un mese per un quantitativo che supera del 50 % la quantità «obiettivo» di cui al paragrafo 1 per l'anno in questione. Tuttavia, non è ricevibile una domanda di titolo «meccanismo complementare applicabile agli scambi» per un quantitativo che supera quello disponibile per il mese in questione.

3. La parte della quantità «obiettivo» non utilizzata nel corso di un anno non può essere riportata sull'anno successivo.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986.

Articolo 3

1. I titoli «meccanismo complementare applicabile agli scambi» per il frumento tenero panificabile sono validi dal giorno del rilascio fino allo scadere del secondo mese successivo a quello del rilascio. Tuttavia, per i titoli rilasciati nei mesi di novembre e dicembre la durata di validità è limitata al 31 dicembre dell'anno del rilascio.

2. La domanda di titolo dev'essere accompagnata dalla costituzione di una garanzia di 5 ECU per t.

Articolo 4

Il massimale indicativo d'importazione di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione è fissato a 175 000 t per il 1986.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente